

DETERMINAZIONE DSAI/13/2022/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI
IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 16 giugno 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione" successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione Contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei Settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del Servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle

disposizioni “in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas” e s.m.i. (di seguito: TIUF);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, di “Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli Adempimenti al TIUF ed alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale” (di seguito: comunicato del 30 maggio 2017);
- il comunicato del 26 maggio 2021, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, di apertura della “Raccolta delle comunicazioni annuali di separazione funzionale – 2021” (di seguito: comunicato del 26 maggio 2021);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 494/2021/E/com (di seguito: deliberazione 494/2021/E/com);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con il TIU l’Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. Le regole della separazione funzionale hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere (art. 2, comma 1). Obiettivo delle regole di separazione contabile è quello di assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas nonché impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti (art. 2, comma 2);
- il TIUC e il TIUF disciplinano, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (art. 2 del TIUC e art. 3 del TIUF), i principali obblighi di separazione contabile e funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas a decorrere dall’esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2013 (per il TIUC) e dall’1° gennaio 2016 (per il TIUF);

- con la determinazione 4/2017 l’Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall’articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli “Adempimenti al TIUF”, da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all’articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF);
- con il comunicato del 26 maggio 2021, l’Autorità ha dato avvio all’edizione 2021 della raccolta telematica relativa alla “Raccolta delle comunicazioni annuali di separazione funzionale – 2021” riferita all’anno solare 2020;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del TIU, i conti annuali separati (CAS) dovevano essere presentati, in modalità telematica entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio a cui si riferiscono i CAS;
- ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 1), i CAS sono trasmessi all’Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, corredati dalla nota di commento di cui all’articolo 21, comma 1, dalla relazione del revisore di cui all’articolo 22, comma 1 e dal suddetto bilancio;
- ai sensi dell’articolo 24 del TIUF e dell’articolo 26, comma 11 del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 15), fatta salva la facoltà dell’Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell’Autorità, sospende l’erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all’articolo 23) nonché dei CAS, secondo le modalità disciplinate dal TIUC.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alcuni soggetti, tra cui SO.G.I.P. S.r.l. (di seguito anche società), non hanno adempiuto all’obbligo di invio, entro il 30 giugno 2021, della raccolta annuale di separazione funzionale, denominata “Adempimenti al TIUF” riferita all’anno solare 2020, come previsto dal citato articolo 23, comma 2, del TIUF;
- pertanto, persistendo l’esigenza di acquisire le predette informazioni, l’Autorità, con il **punto 2 della deliberazione 494/2021/E/com**, ha intimato i soggetti inottemperanti di adempiere al citato obbligo, o in alternativa di verificare la correttezza delle Informazioni di stato fornite, entro e non oltre il 20 dicembre 2021;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 494/2021/E/com è spirato senza che SO.G.I.P. S.r.l. abbia provveduto ad adempiere ai citati obblighi;
- dall’analisi delle comunicazioni dati *unbundling* contabile è emerso, inoltre, che, in violazione **dell’articolo 32, comma 1, del TIU e dell’articolo 26, comma 1 (dal 2016, articolo 30, comma 1) del TIUC**, la società non ha mai inviato all’Autorità i CAS.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione della condotta contestata, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di SO.G.I.P. S.r.l;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte omissive della società contrastano con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità; in particolare la violazione in materia di separazione contabile della società ha disatteso norme che, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli operatori, sono finalizzate a consentire all’Autorità la conoscenza delle grandezze economiche e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e determinazione delle tariffe;
- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell’agente*, non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva, dall’ultimo bilancio d’esercizio disponibile relativo all’anno 2020, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 7.309.092;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 28.800 (ventottomilaottocento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell’interesse all’acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l’invio dei dati relativi agli “Adempimenti al TIUF” 2021 (relativi all’anno solare 2020) ovvero la verifica della correttezza delle Informazioni di stato fornite nonché mediante l’invio dei CAS, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di SO.G.I.P. S.r.l. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, del mancato rispetto del punto 2 della deliberazione dell’Autorità 494/2021/E/com e dell’obbligo di invio dei CAS e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 28.800 (ventottomilaottocento).
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:

- i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previo invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" 2021 ovvero la verifica della correttezza delle Informazioni di stato fornite nonché mediante l'invio dei CAS, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" 2021 ovvero la verifica della correttezza delle Informazioni di stato fornite nonché mediante l'invio dei CAS – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;



11. di comunicare il presente provvedimento a SO.G.I.P. S.r.l. (P. Iva 04015810874) mediante PEC all'indirizzo sogip@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 16 giugno 2022

Il Direttore
avv. Michele Passaro